

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANO', ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1970

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scorso anno presentammo un disegno di legge sulle pensioni di guerra che non fu accolto dal Governo se non in parte nel provvedimento che sfociò nella legge 18 marzo 1968, n. 313. Ciò che non fu recepito concerneva proprio l'adeguamento economico ed il principio della scala mobile da applicare anche alle pensioni di guerra.

Le categorie interessate ci hanno suggerito una proposta che abbiamo concretizzato in questo disegno di legge e dove richiamiamo, appunto, quegli adeguamenti economici che reputavamo necessari fin dall'anno scorso. Tali adeguamenti sono più che opportuni, doverosi in quanto già precedentemente in sede di dibattito sulla allora formulanda legge n. 313 del 1968 si faceva presente come le richieste presentate si basavano su di uno studio i cui dati erano superati.

Riproponiamo, quindi, ancora una volta la scala mobile per dette pensioni. Il principio, infatti, non è nuovo perchè è stato adottato per le pensioni INPS. Inoltre, la sua applicazione permette: sul piano pra-

tico, un automatico adeguamento senza dover ricorrere a leggi che ricostituirebbero lo stato di confusione che la suddetta legge n. 313 ha in parte dissolto; sul piano morale, si evita agli interessati di dover chiedere continuamente ciò di cui hanno diritto dopo aver tanto dato alla Patria e sofferto per essa.

1. — *Variazioni alle tabelle dei vari tipi di pensione e delle relative categorie.*

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si determina in lire 45.000 mensili la base della pensione di prima categoria da cui discendono nella giusta percentuale del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento le pensioni pertinenti, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Nell'ammontare delle accennate 45.000 lire mensili, resta assorbito l'assegno di integrazione di lire 12.500 mensili che l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, aggiunse — come assegno accessorio — alla pensione base di lire 27.500 mensili.

Per le altre categorie, e cioè per una parte della seconda e per quelle dalla terza alla ottava categoria, abolendosi il differenziato assegno di integrazione, che l'articolo 11 della citata legge n. 313 del 1968 ha concesso sino alla sesta categoria, si realizza quel giusto indennizzo percentuale rispetto alla base di prima categoria, già disposto con il decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e riconfermato con legge 26 luglio 1957, n. 616.

La tabella ammessa al presente disegno di legge tiene conto di quanto sopra ristabilendo l'esatto rapporto tra riduzione della capacità lavorativa ed il relativo indennizzo, giacchè gli aumenti disposti con la legge n. 313 del 1968 risultano del tutto disorganici verificandosi ingiuste sperequazioni fra le diverse categorie.

Inoltre, con legge 18 ottobre 1969, n. 751, è stato concesso un assegno speciale annuo ai grandi invalidi di lettera A) ed A-bis), n. 1 e n. 3; non vi furono compresi i malati mentali ricoverati in ospedali psichiatrici ascritti al n. 2 della cennata lettera A-bis) di superinvalidi. Con il nostro disegno di legge si tende ad eliminare tale sperequazione e, nel contempo, si chiede l'estensione, nei limiti indicati nell'articolo 3, a favore di tutti i grandi invalidi e di coloro che fruiscono della prima categoria senza assegni di superinvalidità.

2. — *Scala mobile ai pensionati di guerra.*

L'articolo 11 del presente disegno di legge propone la estensione alle pensioni di guerra dirette del congegno di scala mobile, previsto per le pensioni INPS.

Si tende, cioè, a soddisfare la rivendicazione più sentita e più diffusa fra gli aventi diritto alla pensione di guerra, per ottenere che venga loro garantito il valore della pensione in riferimento al costo della vita, il che consentirà agli interessati di affrontare l'avvenire con maggiore fiducia e tranquillità.

Queste considerazioni non possono non avere rilevanza morale e politica, per cui l'istituzione della scala mobile costituisce non soltanto un provvedimento finanziario

ma un miglioramento tecnico-giuridico del riordinamento del sistema pensionistico; anzi, ne costituisce il necessario completamento e l'insostituibile garanzia di stabilità e di ordine. La decorrenza della scala mobile è stata prevista dal 1° gennaio 1971.

3. — *Trattamento speciale alle vedove degli invalidi di prima categoria.*

La legge 26 luglio 1957, n. 616, tra le altre innovazioni introdotte nel nostro sistema pensionistico, dispose che alle vedove di invalidi di prima categoria, venuti a morte in seguito all'invalidità pensionata, venisse mantenuta per un anno la pensione del marito, limitatamente alla pensione base e più l'aumento integratore per i figli. L'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha, a sua volta, migliorato questo trattamento speciale estendendo, sempre limitatamente al primo anno di vedovanza, il godimento della pensione base del marito, più l'aumento integratore per i figli, a tutte le vedove di invalidi di prima categoria ed aggiungendovi l'assegno complementare, da percepirsi per l'intero se la morte del marito fosse dovuta alla stessa invalidità pensionata e ridotto di un quinto in caso di morte dovuta ad altra invalidità.

L'articolo 43 della recente legge 18 marzo 1968, n. 313, ha prorogato da uno a tre anni il trattamento speciale stesso ed ha abolito la riduzione di un quinto dell'assegno complementare nei casi di invalidi deceduti per causa diversa dall'infermità pensionata.

L'innovazione ha trovato il suo giusto fondamento nella duplice considerazione che la vedova dell'invalido di prima categoria ha dedicata la propria vita all'assistenza, spesso difficile, sempre penosa, di un invalido gravemente colpito. In secondo luogo, di frequente la pensione del marito, per essere egli inabile totalmente a qualsiasi proficuo lavoro, e per essere la moglie prevalentemente occupata dall'assistenza al marito e quindi impossibilitata a prestare la propria opera in un lavoro redditizio stabile e conveniente, costituisce l'unico reddito della famiglia, o almeno il principale. Al giusto motivo di riconoscenza e di

apprezzamento per la lunga opera di assistenza, si univa dunque — nel giustificare il trattamento speciale — la considerazione della necessità di non fare cessare immediatamente alla vedova l'unica principale sua risorsa e di assicurarle il mantenimento di questa prima per un anno e poi per tre anni, onde provvedere a se stessa ed alla propria futura condizione.

Con l'articolo 12 di questo disegno di legge, si propone di concedere alla vedova dell'invalido di prima categoria la pensione indiretta con l'aggiunta di un trattamento speciale triennale costituito dalla pensione tabellare del marito, integrata dal 75, 50, 25 e 10 per cento dell'assegno complementare secondo i quattro gruppi di invalidità descritti nel proposto articolo.

Sussistendo, poi, l'ipotesi che la vedova non possa, entro i tre anni di vedovanza, avere per sé altre risorse economiche, il nostro articolo 12 prolunga anche negli anni successivi il godimento del trattamento speciale per quelle vedove il cui reddito, rilevante ai fini fiscali, non sia assoggettabile all'imposta complementare.

L'accoglimento di questa proposta non potrà, in effetti, costituire un nuovo maggiore onere per lo Stato giacchè, di fronte al trattamento complessivo attualmente corrisposto all'invalido di prima categoria, si realizza, in tutti i casi, una immediata economia che è destinata nel futuro a divenire più consistente per effetto naturale.

4. — *Trattamento vitalizio di incollocabilità.*

Il trattamento da attribuirsi agli invalidi di guerra incollocabili per tassativo disposto di legge costituisce un assai delicato problema la cui giusta soluzione ormai si impone, non essendo stato sinora adeguatamente provveduto al riguardo nonostante che da tempo si insista affinché ai detti invalidi sia assicurato un trattamento adeguato alle loro reali condizioni.

Si tratta degli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi di cui è vietato il collocamento al

lavoro, perchè possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro, od alla sicurezza degli impianti, data la natura ed il grado delle loro invalidità (gravi malattie mentali e forme contagiose, specie tubercolosi, le quali possono forse, talora, avere temporanei e parziali miglioramenti, ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accertata e garantita nella sua definitività).

In proposito sono da risolversi due importanti questioni e cioè: 1) qual è veramente il giusto trattamento di pensione da attribuirsi a questi invalidi; 2) quali sono le più giuste modalità per la concessione del trattamento di incollocabilità.

Alla retta soluzione di queste due questioni tende questo nostro disegno di legge (art. 7).

Nella prima parte dell'articolo 7 si stabilisce, infatti, che « i mutilati e gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono iscritti alla prima categoria con l'assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E, lettera G), n. 5 ».

E nell'ultimo comma del detto articolo si sancisce: « La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte ».

Non sembra che occorra maggiormente precisare le ragioni che sono alla base di questa soluzione che si prospetta e ciò perchè è incontestabile che il divieto di essere collocati al lavoro crea, *ope legis*, una assoluta indubbia incapacità a proficuo lavoro e, d'altra parte, è sommamente iniquo che gli invalidi esclusi, per disposto di legge,

da ogni possibilità di essere collocati al lavoro vengano sino all'età di 65 anni sottoposti a sempre nuovi accertamenti, per poi perdere definitivamente il trattamento di prima categoria raggiunti i 65 anni, cioè proprio quando, con la vecchiaia che non può che aggravare le loro infermità, essi vengono a trovarsi nelle più disagiate condizioni giacchè, essendo stata loro negata per tutta la vita la possibilità di lavorare, non hanno potuto certo fare risparmi. E se è vero che questo problema riguarda un limitato numero di invalidi, è anche altrettanto vero che la grave situazione in cui si dibattono i neuropsichici e gli altri invalidi incollocabili, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, è tale da meritare tutto il nostro più vivo e più premuroso interessamento.

Il disegno di legge che vi proponiamo osserva, inoltre:

1) un lieve ritocco alla tabella *E* di superinvalidità rimediando, opportunamente, alle seguenti particolari situazioni:

a) *Disarticolazione scapolo-omerale destra.*

Si premette che tutte le disarticolazioni, anche se monoarticolari, realizzano un danno anatomico-funzionale di carattere cinematico, la cui eco patogenetica si ripercuote necessariamente nei complessi neuro-artro-muscolari satelliti, creando le premesse per compatimenti nei distretti privati dell'armonica cinematica indispensabile alle funzioni specifiche settoriali.

Conseguentemente, in perfetta analogia medico-legale a quanto già operato per la disarticolazione dell'anca (ascritta alla lettera *G*, n. 2), per la disarticolazione scapolo-omerale destra, realizzando una compartecipazione patogenetica di tutto il cingolo scapolo omerale, e quindi dei muscoli satelliti della respirazione toraco-scapolare, con evidente gravissimo danno della funzione di un distretto indispensabile alla vita bio-fisiologica del disarticolato destro, si propone di aggiornare la lettera *G*, n. 2, tabella *E*, aggiungendo tale invalidità.

b) *Mentali ascritti alla lettera F) dimessi dal manicomio.*

La tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ascriveva alla lettera *B*) di superinvalidità l'invalido di guerra mentale durante l'internamento in manicomio provinciale. In caso di dimissioni dal detto luogo di cura il trattamento economico veniva ridotto a quello pertinente alla lettera *F*). La tabella *E* annessa alla legge 18 maggio 1967, n. 318, ha ritenuto di attribuire a tali invalidi (la lettera *A-bis*) di superinvalidità ma non ha — in correlazione a questa migliore classificazione — rivalutato il trattamento economico nei casi di dimissione dall'ospedale psichiatrico provinciale, confermando, in questi casi, la concessione della lettera *F*) (recepita nella nuova tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313).

Sembra invece equo trasferire gli invalidi affetti da « alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale », ascritti alla lettera *F*), n. 7, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, alla lettera *E*) di superinvalidità, istituendo la corrispondente voce n. 5, quando si tratti di malati già ricoverati in manicomio provinciale e dimessi da luogo di cura a norma dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615;

2) un ritocco dell'importo dell'assegno complementare elevandolo da lire 37.000 a lire 45.000 mensili, portandolo cioè allo stesso importo della pensione di prima categoria (art. 1);

3) alcune necessarie precisazioni circa l'applicazione delle tabelle di invalidità (articolo 4);

4) una variazione della tabella *A* (articolo 5);

5) una migliore assistenza e tutela degli invalidi di guerra in sede di accertamenti sanitari presso le commissioni mediche (articolo 6);

6) la soppressione della ritenuta operata sull'indennità di accompagnamento e di assistenza in occasione della corrispondenza della indennità speciale annua (tredi-

cesima mensilità) ai grandi invalidi fruanti di accompagnatore militare (art. 8);

7) l'elevazione da lire 36.000 a lire 72.000 annue dell'aumento integratore dovuto per la moglie dell'invalido di prima categoria (art. 9);

8) revisione eccezionale per aggravamento (art. 10);

9) aumento da lire 3.000 a lire 6.000 mensili per i figli orfani a carico della vedova in possesso di pensione di tabella L a titolo di reversibilità (art. 13);

10) aumento dell'assegno di previdenza da lire 66.000 annue a lire 114.000 annue a favore delle vedove ed orfani degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dalla invalidità di guerra, inspiegabilmente non concesso dalla legge n. 313 del marzo 1968 (art. 14);

11) estensione alle vedove ed orfani degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, deceduti per cause diverse dall'infermità di guerra, dell'indennità speciale annua (tredicesima mensilità) non prevista, per evidente involontaria omissione, nella legge n. 313 del marzo 1968 (art. 15).

Per quello che riguarda la decorrenza dei benefici previsti nella presente legge, abbiamo ritenuto opportuno e realistico suddividere l'onere in più esercizi finanziari. I diversi aumenti previsti dalla nostra proposta di legge sono stati ripartiti tra il 1969 e il 1971 nella seguente maniera:

A partire dal 1° gennaio 1969:

a) aumento della pensione base per gli invalidi di prima categoria a lire 480.000 e corrispondente aumento, nelle percentuali del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento, a favore degli invalidi rispettivamente appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava;

b) aumento dell'assegno di superinvalidità per coloro che sono ascritti alle lettere F) e G) della tabella E;

c) aumento da lire 444.000 a lire 480 mila dell'assegno complementare spettante ai pensionati di prima categoria;

d) aumento dell'integrazione per la moglie dell'invalido di prima categoria come risulta dall'articolo 9 della presente legge;

e) aumento del trattamento di reversibilità (articolo 13 della presente legge) a favore delle vedove degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria per coesistenza di figli;

f) aumento dell'assegno di previdenza dovuto alle vedove di invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria provviste della reversibilità ordinaria della pensione.

A partire dal 1° gennaio 1970 decorreranno:

a) l'aumento della pensione base di prima categoria da lire 480.000 a lire 540.000 e il corrispondente aumento nelle rispettive percentuali del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento a favore degli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava;

b) l'aumento dell'assegno complementare da lire 480.000 a lire 540.000 a favore dei pensionati di prima categoria;

c) l'assegno speciale annuo a favore dei pensionati di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

A partire dal 1° gennaio 1971 si provvederà alla rivalutazione delle pensioni agganciandole alla scala mobile, così come è prevista nell'articolo 11 del presente disegno di legge.

Confidiamo, pertanto, nel vostro autorevole appoggio per questo nostro disegno di legge tendente a completare il processo di riassetto di tale settore. Infatti, con l'accoglimento delle richieste economiche nella loro giusta misura, da troppo tempo disattese, con il riconoscimento del principio della scala mobile e con la delega al Governo affinché raggruppi tutte le norme concernenti la pensionistica di guerra in un testo unico per completare quel processo di unificazione di tutta la legislazione in oggetto iniziato con la legge 18 marzo 1968, n. 313, reputiamo di aver dato una sistemazione definitiva: sistemazione che, per quanto onerosa (circa 50 miliardi), non rispecchia che le dovute esigenze di tanti nostri fratelli che, data la loro particolare situazione, hanno maggiore difficoltà ad inserirsi nella odierna realtà sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione vitalizia e assegno)

La tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

L'assegno di integrazione previsto a favore dei pensionati delle categorie prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

La tabella E prevista dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 3.

(Assegno speciale agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità)

Ai grandi invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità è concesso un assegno speciale non riversibile nella seguente misura annua:

prima categoria più superinvalidità di lettera A-bis), numero 2	L. 1.200.000
prima categoria più superinvalidità di lettera B) . . . »	720.000
prima categoria più superinvalidità di lettera C) . . . »	480.000
prima categoria più superinvalidità di lettera D) . . . »	360.000
prima categoria più superinvalidità di lettera E) . . . »	300.000
prima categoria più superinvalidità di lettera F) . . . »	240.000

prima categoria più superinvalidità di lettera G) . . . L. 216.000
prima categoria senza assegno di superinvalidità . . . » 120.000.

Art. 4.

(Avvertenze alle tabelle di invalidità)

Le « Avvertenze alle tabelle A e B » annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, assumono la denominazione di « Avvertenze alle tabelle A, B ed E ».

Il punto *b)* delle predette « Avvertenze », con esclusione del secondo periodo del secondo comma, è sostituito dal seguente:

« *b)* allorchè la perdita anatomica o funzionale di un arto sinistro o di segmenti di esso abbia rilevanza ai fini della classificazione a categoria di pensione di cui alle tabelle di infermità annesse alla presente legge, si deve attribuire la migliore classificazione prevista dalle stesse tabelle per la perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso ».

Dopo il punto *f)* delle sopra citate « Avvertenze » è aggiunto il seguente punto:

« *g)* quando nelle tabelle A ed E non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria od una lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente, deve considerarsi improtesizzabile ai fini della applicazione della classifica più favorevole sopra prevista ».

Art. 5.

(Modifiche alla tabella A)

Il punto n. 9 della prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« 9. — La disarticolazione del braccio destro o del sinistro o l'amputazione di uno

di essi all'altezza del collo chirurgico dell'omero ».

Il punto n. 4 della seconda categoria di cui alla citata tabella A è soppresso.

Art. 6.

(Commissioni mediche per le pensioni di guerra)

L'ottavo comma dell'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, una copia integrale del verbale di visita viene consegnata all'interessato che, entro 30 giorni, deve dichiarare se accetta il parere. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia espresso la sua volontà in merito, il giudizio si intende accettato dalla parte.

Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto, nel termine di 30 giorni, all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94 che dovrà pronunciarsi su visita diretta. In tale caso l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia ».

Art. 7.

(Trattamento d'incollocabilità)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ex articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375) in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E, lettera G), n. 5.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 13, previo accertamento da parte del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il collegio si pronunci per l'incollocabilità, la direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno di guerra, provvede per la emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il collegio si pronunci contro la concessione della incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, nè con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, nè con la indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere per ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

Al trattamento d'incollocabilità hanno diritto anche i pensionati di prima categoria che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di tale prima categoria, vengono riconosciuti incollocabili secondo quanto prescritto dal pre-

sente articolo. In questi casi le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno di cumulo nella misura corrispondente alla tabella *F* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

Art. 8.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)*

Il quarto comma dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*); *A-bis*), nn. 1), 2), comma secondo, e 3); *B*), nn. 1), 3) e 4); *C*); *D*) ed *E*), n. 1), della tabella stessa possono richiedere l'accompagnatore militare ».

Il quinto comma dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 9.

*(Aumento di integrazione per gli invalidi
di prima categoria)*

La lettera *a*) di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla seguente:

« *a*) di lire 72.000 annue per la moglie se convivente col pensionato di prima categoria ».

Art. 10.

(Revisione per aggravamento)

All'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi in cui gli interessati non possano produrre domanda di aggravamento a norma dei commi precedenti, l'Amministrazione può — caso per caso e dopo aver acquisito agli atti la indispensabile documentazione attendibile e probatoria circa la sussistenza dell'aggravamento dell'invalidità già pensionata o indennizzata — dar corso ad altra eccezionale domanda di parte ».

Art. 11.

(Scala mobile)

A favore degli invalidi di guerra provvisti di pensione vitalizia o di assegni rinnovabili, è concessa una indennità integrativa speciale mensile a decorrere dal 1° gennaio 1971. L'indennità viene determinata, per ogni anno finanziario, applicando la variazione percentuale dell'indice medio annuo, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, relativo all'anno solare immediatamente precedente, sui seguenti assegni:

pensione diretta di cui alla tabella C annessa alla presente legge;

assegno complementare previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;

assegni di superinvalidità stabiliti dalla tabella E annessa alla presente legge;

indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

assegni di previdenza e di incollocamento rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità speciale integrativa di cui al presente articolo è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Ai fini delle variazioni percentuali da applicarsi alle pensioni di guerra ed agli assegni sopra indicati, valgono gli indici statistici rilevati annualmente dall'ISTAT per la concessione dell'indennità speciale integrativa ai pensionati dello Stato prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, numero 324.

Art. 12.

(Trattamento speciale per le vedove di invalidi di prima categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova di invalido di prima categoria spetta la pensione nella misura stabilita dalla tabella *G*, o dalla tabella *I* per le vedove di cui agli articoli 42 e 48. In aggiunta a tale pensione tabellare le verrà attribuita come trattamento speciale la pensione base che era pertinente al marito ai sensi della tabella *C*. Qualora il marito avesse assegno di superinvalidità, il trattamento speciale comprenderà altresì il 75 per cento dell'assegno complementare di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge nel caso di assegno di superinvalidità di lettera *A*), il 50 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere *A-bis*), *B*), *C*) e *D*), ed il 25 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere *E*), *F*) e *G*), nonché il 10 per cento del predetto assegno complementare allorchè si tratti di invalidi di prima categoria senza assegno di superinvalidità.

Il trattamento complessivamente stabilito nel comma precedente è dovuto, per tre anni, a tutte le vedove di invalidi di prima categoria.

Tale trattamento complessivamente stabilito spetta anche dopo il terzo anno di vedovanza alle vedove di invalidi di prima categoria il cui reddito non sia assoggettabile all'imposta complementare, qualunque sia la data di morte del marito. Per ottenere il beneficio l'interessata dovrà presentare domanda alla direzione provinciale del Tesoro competente.

Alle vedove le quali, dopo il terzo anno di vedovanza, non fruiranno del trattamento speciale di cui al presente articolo, spetta la pensione nella misura stabilita dalla annessa tabella *G* oppure dalla annessa tabella *I* a norma degli articoli 42 e 48.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, anche se deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, vengono assimilati, a tutti gli

effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52 ».

Art. 13.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dalla invalidità di guerra)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

Art. 14.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 annue a lire 114.000 annue.

Art. 15.

(Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta)

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei titolari del trattamento di pensione stabilito dalle tabelle *G, I, M, O, S* e *T* annesse alla predetta legge, è estesa a favore dei titolari della tabella *L* di cui all'articolo 59 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 16.

(Decorrenza dei benefici)

I benefici previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2, limitatamente all'aumento dell'assegno di superinvalidità stabilito per le let-

tere *F*) e *G*) della tabella *E* annessa alla presente legge, dagli articoli 3, 9, 13, 14 vengono concessi d'ufficio con decorrenza:

a) 1° gennaio 1969:

1) pensione base di lire 480.000 annue per gli invalidi di prima categoria e, nelle percentuali del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento, a favore degli invalidi rispettivamente ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava;

2) aumento dell'assegno di superinvalidità a favore di coloro che fruiscono del trattamento previsto dalle lettere *F*) e *G*) della tabella *E* annessa alla presente legge;

3) aumento dell'assegno complementare dovuto ai pensionati di prima categoria da lire 444.000 a lire 480.000 annue;

4) aumento di integrazione per la moglie dell'invalido di prima categoria di cui all'articolo 9 della presente legge;

5) aumento del trattamento di reversibilità a favore delle vedove degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria per coesistenza di figli, previsto dall'articolo 13 della presente legge;

6) aumento dell'assegno di previdenza dovuto alle vedove di invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria provviste della reversibilità ordinaria della pensione;

b) 1° gennaio 1970:

1) aumento della pensione base di prima categoria da lire 480.000 a lire 540.000 e, nelle percentuali del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento, a favore degli invalidi ascritti rispettivamente dalla seconda all'ottava categoria;

2) aumento dell'assegno complementare da lire 480.000 a lire 540.000 a favore dei pensionati di prima categoria;

3) assegno speciale annuo a favore dei pensionati di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità di cui all'articolo 3 della presente legge.

Tutti gli altri benefici previsti dagli articoli 4, 5, 7, 10, 12 e 13, nonché la rivalutazione tabellare derivante dall'applicazione

dell'articolo 2 decorreranno dal 1° gennaio 1969 se la domanda verrà prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla rivalutazione delle pensioni previste dall'articolo 11 si provvederà dal 1° gennaio 1971 secondo i rilevamenti statistici dell'ISTAT di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 15 a favore dei titolari di tabella *L* decorre dal dicembre 1969 alle condizioni stabilite dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

Il maggiore onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge verrà coperto parte con le economie, conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra, che si realizzeranno sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato, e, il restante, con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette e indirette e, per la somma rimanente, mediante corrispondente riduzione dei fondi del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 18.

(Delega al Governo per un testo unico)

Il Governo è delegato ad emanare un testo unico delle pensioni di guerra entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

GRADI MILITARI	1° ctg.	2° ctg.	3° ctg.	4° ctg.	5° ctg.	6° ctg.	7° ctg.	8° ctg.
Perdita di capacità lavorativa	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
Sottufficiali e truppa . . .	540.000	486.000	432.000	378.000	324.000	270.000	216.000	162.000
Ufficiali inferiori	621.000	558.900	496.800	434.700	372.600	310.500	248.400	186.300
Ufficiali superiori	683.100	614.790	546.480	478.170	409.860	341.550	273.240	204.930
Ufficiali generali	751.410	676.269	601.128	525.987	450.846	375.705	300.564	225.423

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000).

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati. In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente

pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000).

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400).

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900).

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000).

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli istituti psichiatrici provinciali ai sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600).

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 310.000).

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca o quella del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

5. — Invalidi dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 21 perchè di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

(Annue . . . L. 300.000).